



Università di Genova

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

IPOTESI DI ACCORDO IN MERITO ALLA FRUIZIONE SU BASE ORARIA DEL CONGEDO PARENTALE

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Consenso espresso durante seduta contrattazione in data 11 febbraio 2026 Ipotesi sottoscritta a far data dall'11 febbraio con firme digitali
Periodo temporale di vigenza	2026
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Delegato del Rettore alle relazioni sindacali – Prof. Marco Novella Direttore Generale – Dott.ssa Tiziana Bonaceto Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL FSUR SNALS CONFSAL Fed. GILDA UNAMS Ha partecipato alla trattativa anche la RSU Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FSUR SNALS CONFSAL Fed. GILDA UNAMS Ha sottoscritto l'ipotesi anche la RSU
Soggetti destinatari	Personale Tecnico Amministrativo (Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari)
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Congedo parentale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e ss. mm. ii

	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	In attesa di certificazione dell'Organo di controllo interno
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Secondo il D.L n. 80 del 9 giugno 2021 convertito dalla L. 113/2021 e il successivo DPR 81 del 24 giugno 2022 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione) sono confluiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO), tra gli altri, i Piani relativi a diversi ambiti, tra cui performance e prevenzione della corruzione e trasparenza. Il PIAO 2026 - 2028 è stato approvato dal CDA dell'Ateneo il 29.1.2026. Sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. La Relazione della Performance relativa all'anno 2024 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009 in data 03.06.2025 e approvata dal Consiglio di amministrazione
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'accordo e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; risultati attesi; altre informazioni utili.

Premessa

L'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e ss. mm. ii., recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che detta la disciplina del congedo parentale, stabilisce in particolare quanto segue:

1. Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS.*

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”;

La Circolare Inps 18/08/2015 n. 152, "Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), Fruizione del congedo parentale in modalità oraria" fornisce le istruzioni operative per la fruizione del congedo parentale su base oraria, disciplinando i criteri di calcolo e stabilendo che, in assenza di accordi collettivi, la fruizione oraria corrisponde alla metà dell'orario medio giornaliero;

Il Messaggio Inps n. 6704/2015 "Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi" chiarisce che il congedo parentale a ore non è cumulabile nella stessa giornata con riposi per allattamento, altri congedi parentali o permessi orari alternativi al prolungamento. È invece ammessa la cumulabilità con permessi orari Legge 104/92.

In assenza di regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero.

Attualmente il personale tecnico amministrativo di questo Ateneo può quindi fruire del congedo parentale oltre che a giornata intera anche a mezza giornata lavorativa.

Parte Pubblica e Rappresentanze Sindacali sono pertanto giunte alla determinazione di sottoscrivere il presente accordo che risponde all'esigenza di contemperare il diritto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Illustrazione dell'accordo

Il personale dipendente dell'Università degli Studi di Genova, a tempo indeterminato e determinato, a decorrere dall'1.3.2026 potrà fruire del congedo parentale, **oltre che a giornata intera e a mezza giornata lavorativa, anche a ore.**

Il congedo parentale a ore potrà essere fruito sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, in relazione alla percentuale di part-time.

Il suddetto congedo potrà essere fruito per periodi minimi di un'ora giornaliera.

La fruizione del congedo parentale su base oraria fa riferimento all'orario del mese nel corso del quale il personale dipendente ne fruisce.

Il congedo parentale a ore potrà essere fruito sia in caso di congedo retribuito al 100%, sia all'80%, sia al 30%.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1-ter, del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., *"è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al medesimo decreto*

legislativo n. 151/2001 e s.m.i." qualora fruiti per il medesimo minore nella stessa giornata. La fruizione oraria del congedo parentale risulta invece cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse da quelle previste dalla normativa a tutela della maternità e paternità, quali i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori, e i permessi orari del lavoratore con disabilità (art. 33 legge n. 104/1992).

Nella giornata in cui si fruisce del congedo parentale su base oraria, la prestazione lavorativa effettiva deve essere pari almeno a due ore. Nel caso di rapporto di lavoro in part time orizzontale la prestazione lavorativa effettiva deve essere pari almeno a un'ora.

Al fine della fruizione del congedo parentale a ore il personale dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a presentare richiesta all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, compilando l'apposito modulo, indicando:

- il numero complessivo di ore richieste nel mese;
- il periodo temporale nell'arco del quale le ore di congedo saranno fruiti;
- la pianificazione delle modalità di fruizione, indicando, in particolare, giorni e collocazione oraria, ferma restando la possibilità, in caso di diverse esigenze sopravvenute, di modificarla sempre nel rispetto del preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.

Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è pari a 7 ore e 12 minuti, rapportato al regime orario personale.

Il congedo parentale su base oraria concorre al completamento dell'orario lavorativo

Risorse

L'ipotesi di Accordo non comporta a carico del bilancio dell'Università oneri finanziari diretti e immediati

La presente relazione è stata elaborata in base agli schemi standard della sola relazione illustrativa da redigere a corredo di ogni contratto collettivo integrativo delle Pubbliche Amministrazioni diffusi dal MEF con circolare n. 25 del 19.7.2012, poiché non si procede alla stesura della relazione tecnico-finanziaria.

Risultati attesi

Con la sottoscrizione del presente Accordo si intendono potenziare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale dipendente dell'Università degli Studi di Genova, temperandole con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Parte Pubblica e Organizzazioni sindacali valuteranno congiuntamente, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, l'impatto reale delle misure adottate, al fine di correggere eventuali aspetti critici.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PERSONALE

Dott.ssa Paola Morini
(firmato digitalmente)